

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-821 del 13/02/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "SAN FRANCESCO 2" DI POTENZIALITA' PARI A 3.581,28 KW, DA LOCALIZZARSI IN LOCALITA' SAN FRANCESCO IN COMUNE DI CADEO (PC) - DITTA "FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L. - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-845 del 13/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "SAN FRANCESCO 2" DI POTENZIALITA' PARI A 3.581,28 KW, DA LOCALIZZARSI IN LOCALITA' SAN FRANCESCO IN COMUNE DI CADEO (PC) - DITTA "FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L. - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12;
- la L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la L.R. 22.2.1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative";
- la L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE";
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-793 del 18/2/2022 di rilascio alla Società FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 3.581,28 kWp, da localizzarsi in Comune di Cadeo (PC) - loc. San Francesco;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1361 del 16/03/2023 di presa d'atto della comunicazione prot. n. 19335 del 02/02/2023, trasmessa dalla medesima Società, di volersi avvalere dell'estensione del termine previsto per l'inizio lavori pari ad un anno e pertanto fino al 18/02/2024, ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/3/2022, n. 21;

Vista la nota prot. n. 8630 del 17/01/2024 con cui la Società FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L ha trasmesso un'ulteriore comunicazione di volersi avvalere dell'estensione del termine previsto per

l'inizio dei lavori ai sensi del novellato articolo 10-septies del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, così come modificato dall'art. 10, c. 11-decies, lett. a) del D.L. 29/12/2022, n. 198, il quale prevede la proroga di due anni per i provvedimenti rilasciati o formati entro il 31/12/2023; in particolare la Società ha reso noto che le *"... tempistiche per le procedure espropriative e i ritardi che si sono accumulati per l'approvvigionamento dei materiali, rendono necessario usufruire dell'ulteriore proroga del termine di inizio lavori oggi garantita dalla vigente disciplina nazionale"* ed ha richiesto ad Arpae di prendere atto dell'intervenuta proroga *ope legis*;

Vista l'attuale formulazione del richiamato articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, che stabilisce: *"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni:*

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

Richiamati:

- l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 il quale prevede che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica ..."*;
- il punto 15.5 del D.M. 10/9/2010 in base al quale *"L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica"*;

Considerato che:

- il citato articolo 10-septies trova applicazione anche con riferimento alle Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, entro il 31 dicembre 2023 - come risulta essere quella oggetto del presente provvedimento - in quanto, relativamente alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorizzazione Unica sostituisce, tra gli altri titoli, anche il Permesso di Costruire, rappresentando il titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'opera;

- tale norma prevede che, in forza di una mera comunicazione trasmessa dal soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e fine lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 purché vi sia la ricorrenza di alcune condizioni:
 - i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
 - il titolo abilitativo non risulti in contrasto con **nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio**, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- questa Agenzia, con nota prot. n. 18210 del 30/01/2024, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento ed ha provveduto, al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni stabilite dal D.L. 21/2022, ad inviare la richiesta di verifica delle condizioni sopra riportate al Comune di Cadeo, al Ministero della Cultura e alla Provincia di Piacenza;

Atteso che:

- i termini di inizio e fine lavori non sono già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato (17/01/2024 prot. n. 8630);
- il Comune di Cadeo con nota del 01/02/2024, assunta a prot. Arpae al n. 19842 di pari data, ha comunicato che *“a livello comunale e alla data odierna, non sono sopravvenute nuove previsioni urbanistiche. Si informa altresì che a livello sovracomunale con provvedimento della Presidente n. 132 del 10.11.2023, a norma dell'art. 45, comma 2 della L.R. 24/2017, e stata assunta la proposta di Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) e che con nota N.0018203/2023 del 20/12/2023 è stato richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, che legge in copia, di avviare l'iter istitutivo del Paesaggio naturale e semi naturale protetto denominato “Tre torrenti” così come definito nell'allegato A, così come approvato con Deliberazione Consiliare n.151 del 05/12/2023”*;

Preso atto, sulla base delle suddette note, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, tali per cui sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto di riscontrare la richiesta della Ditta FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L. prot. n. 8630 del 17/01/2024, mediante presa d'atto della comunicazione di intervenuta proroga di due anni del termine di inizio lavori decorrente dal 18 febbraio 2023;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- la responsabile del procedimento dott.ssa Angela Iaria e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della comunicazione della Ditta FATTORIA SOLARE SARMATO S.R.L., trasmessa con nota prot. n. 8630 del 17/01/2024, di volersi avvalere, ai sensi dell'articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, così come modificato dall'art. 10, c. 11-decies, lett. a) del D.L. 29/12/2022, n. 198, dell'**estensione del termine previsto per l'inizio dei lavori** (18 febbraio 2023) pari a **due anni**, relativamente all'Autorizzazione Unica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-793 del 18/02/2022 per la "REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "SAN FRANCESCO 2" DI POTENZIALITA' PARI A 3.581,28 KW, DA LOCALIZZARSI IN LOCALITA' SAN FRANCESCO IN COMUNE DI CADEO (PC);
2. **di dare atto** che resta fermo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con la sopra richiamata autorizzazione unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-793 del 18/02/2022 e successiva presa d'atto di estensione del termine di inizio lavori (Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1361 del 16/03/2023);
3. **di fare riserva** di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
4. **di trasmettere copia** del presente provvedimento alla Ditta richiedente ed agli Enti coinvolti nel procedimento;
5. **di dare atto inoltre** che:
 - il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
6. **di rendere noto** che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.